

Commerciale

ANTIRICICLAGGIO

I presìdi organizzativi antiriciclaggio per le società di revisione e i revisori legali

giovedì 28 giugno 2018

di **Galmarini Sabrina** Avvocato in Milano, Partner Studio La Scala, Responsabile dipartimento Regulatory e Compliance

Saba Claudio Trainee, La Scala Società Tra Avvocati

In data 13 giugno 2018, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la delibera Consob n. 20465 del 31 maggio 2018 di adozione del Regolamento recante “disposizioni di attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di organizzazione, procedure e controlli interni dei revisori legali e delle società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio, a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”.

Consob, delibera 31 maggio 2018, n. 20465 (in G.U. n. 135 del 13 giugno 2018)

Il **Regolamento** è diretto a dare attuazione alle previsioni in materia di **organizzazione, procedure e controlli interni** per la prevenzione e il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, contenute nel D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, coma da ultimo modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (il “**Decreto Antiriciclaggio**”).

Le disposizioni della delibera si applicano, secondo le modalità che saranno illustrate a breve, ai **revisori legali** e alle **società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico** o su **enti sottoposti a regime intermedio**.

Esso rappresenta un’evoluzione del Provvedimento adottato dalla Consob con delibera n. 17836 del giugno 2011, che continua a trovare applicazione fino alla data del 30 giugno 2018.

Il “nuovo” Regolamento è composto da 19 articoli ed è suddiviso in tre **Parti**:

- la Prima, applicabile a tutti i destinatari, concerne l’ambito di applicazione, le finalità e i principi, nonché il risk assessment;
- la Seconda riguarda le disposizioni relative alle società di revisione;
- la Terza riguarda le disposizioni relative ai revisori legali (persone fisiche).

Le disposizioni in esso contenuto saranno **applicabili dal 1° luglio 2018**.

Finalità, principi e autovalutazione

Un’efficace **mitigazione e gestione dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo necessita di un adeguato sistema di **presidi organizzativi, procedurali e di controlli interni** da parte dei revisori legali e delle società di revisione.

Tali presidi organizzativi devono includere almeno:

- la chiara definizione, ai diversi livelli della struttura organizzativa, dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità relative alla prevenzione e gestione dei rischi;
- l’istituzione di un’apposita Funzione incaricata di sovrintendere all’impegno di prevenzione e gestione dei rischi (la c.d. “Funzione Antiriciclaggio”);
- la definizione di procedure di analisi e valutazione dei rischi;
- la responsabilizzazione del personale con riguardo alla prevenzione dei rischi di riciclaggio e

di finanziamento del terrorismo;

- la predisposizione di procedure interne finalizzate a garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal Decreto Antiriciclaggio;

- la definizione di sistemi di controllo interno che siano coerenti con la struttura, la complessità e la dimensione dell'attività svolta, con la tipologia dei servizi offerti e l'entità del rischio associabile alle caratteristiche della clientela, e che siano in grado di individuare tempestivamente carenze nelle procedure applicate e nei comportamenti, suscettibili di produrre violazioni da parte del personale degli obblighi di prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle procedure interne in materia.

Il criterio-guida che deve orientare i destinatari nella predisposizione dei presidi organizzativi è dato dal **principio di proporzionalità** e dal ricorso all'**approccio basato sul rischio**.

In particolare, i presidi adottati devono essere **adeguati** alla forma giuridica, alle dimensioni e all'articolazione organizzativa dei revisori legali e delle società di revisione e devono essere **proporzionati** ai rischi a cui sono esposti in relazione alla tipologia di clientela per conto della quale l'attività professionale viene svolta e alle caratteristiche e alla complessità della stessa.

L'applicazione concreta del principio di proporzionalità consente ai destinatari con clientela a **basso** rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di delineare assetti organizzativi e di controllo **più snelli**.

Tuttavia, resta ferma la necessità di:

- adottare procedure interne complete e adeguate al contesto operativo;

- assicurare un'adeguata formazione del personale.

Inoltre, l'applicazione del principio di proporzionalità **non può esimere dall'istituzione della Funzione Antiriciclaggio**.

L'applicazione concreta dell'approccio basato sul rischio impone ai revisori legali e alle società di revisione di effettuare **l'analisi e la valutazione dei rischi** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo con cadenza almeno annuale (la c.d. "**autovalutazione dei rischi**").

Infatti, l'obbligo di definire procedure di analisi e valutazione dei rischi è stato introdotto nel "nuovo" regolamento al fine di dare attuazione all'approccio risk based, divenuto centrale alla luce della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. "**IV Direttiva Antiriciclaggio**") e del novellato D.Lgs. 231/2007,

Al riguardo, si precisa che la prima autovalutazione dei rischi dovrà essere inviata alla Consob:

- entro il 15 gennaio 2019, dalle società di revisione che hanno chiuso il bilancio o chiuderanno l'ultimo bilancio di esercizio tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2018;

- entro 6 mesi dalla data dell'esercizio, dalle società di revisione che chiuderanno il bilancio di esercizio dopo il 30 giugno 2018 e fino al 31 dicembre 2018.

L'autovalutazione dei rischi deve essere effettuata sulla base dei **dati del bilancio di esercizio** e deve essere **documentata e sottoposta per l'approvazione all'organo con funzioni di amministrazione** della società, sentito l'organo con funzioni di controllo.

I relativi atti sono **trasmessi** alla Consob **entro il quinto mese** successivo alla data di chiusura del bilancio di esercizio.

Tutte le informazioni, le analisi e i dati posti a base del processo di autovalutazione vengono conservati dalle **per cinque anni** e sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza che ne facciano richiesta.

Disposizioni per le società di revisione: organo con funzioni di amministrazione

Nell'ambito delle disposizioni stabilite per le società di revisione, assume un ruolo di primaria importanza l'**Organo con funzioni di amministrazione**, ora nello svolgimento dei propri compiti di **supervisione strategica**, ora nello svolgimento dei propri compiti di **gestione**.

A ben vedere, i compiti dell'Organo con funzioni di amministrazione rispetto al previgente Regolamento sono rimasti sostanzialmente immutati, salvo alcuni emendamenti.

In particolare, oltre ad alcune modifiche formali, si segnala che:

- è stato introdotto l'obbligo di predisporre di procedure di analisi e valutazione dei rischi di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

- è stato espressamente previsto l'obbligo di disciplina dei presidi di controllo da adottare con riferimento alla clientela nei confronti della quale il Responsabile Antiriciclaggio svolga attività professionale;

- è stato precisato che le procedure per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette devono assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni in materia stabilite dal "nuovo" Regolamento;

- è stato introdotto il riferimento al dovere di definire procedure relative ai "sistemi interni di segnalazione delle violazioni", il c.d. "whistleblowing" (art. 48 D.Lgs. 231/2007);

- è stato eliminato il riferimento all'Archivio Unico Informatico, al fine di adeguare il testo regolamentare alle novellate previsioni del D.Lgs. 231/2007.

Alla luce delle summenzionate modifiche, l'Organo con funzioni di amministrazione è chiamato ad elaborare e aggiornare periodicamente gli **orientamenti strategici** e le **politiche di governo** dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in coerenza con un approccio basato sul rischio e tenuto conto dell'analisi della valutazione dei rischi.

Sulla base di tali orientamenti strategici:

- assicura l'adozione di misure di adeguata verifica proporzionali all'entità dei rischi;

- definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di conservazione;

- definisce le procedure per l'assolvimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette in modo da garantire certezza di riferimento, omogeneità nei comportamenti e applicazione generalizzata a tutta la struttura;

- definisce le procedure per assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione;

- definisce le procedure di whistleblowing.

Al fine di garantire **efficacia** al sistema di governo dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'Organo con funzioni di amministrazione deve assicurare nel continuo che i **compiti** e le **responsabilità** in materia di prevenzione e gestione siano assegnati in **modo chiaro e appropriato**, garantendo che le **funzioni di controllo** non siano svolte da soggetti in possesso di **deleghe gestionali** in grado di inficiarne l'indipendenza nello svolgimento della funzione e che comunque le funzioni operative e quelle di controllo siano fornite di **risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate**.

In questa prospettiva, deve:

- definire le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali;

- assicurare la definizione un sistema di flussi informativi verso gli organi sociali completo, adeguato e tempestivo e, conseguentemente, definire i flussi informativi;

- definire un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla tempestiva rilevazione e alla gestione dei rischi e assicurare che detto sistema permanga efficace nel tempo;

- disciplinare i presidi di controllo in materia di rischi da adottare con riferimento alla clientela nei confronti della quale il responsabile della Funzione Antiriciclaggio svolga attività professionale;

- esaminare, almeno una volta l'anno, le relazioni concernenti l'attività svolta dal Responsabile Antiriciclaggio e i controlli eseguiti dalla funzione di controllo di qualità;

- assicurare che le carenze e le anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario livello siano portate senza ritardo a sua conoscenza e ne monitora il tempestivo superamento.

L'Organo con funzioni di amministrazione deve, altresì, approvare i **programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori** sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

In particolare, i programmi di formazione devono tener conto delle **caratteristiche organizzative ed operative** della società di revisione e prendono in considerazione gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa.

Non solo, i programmi devono essere diretti a fornire al personale e ai collaboratori della società di revisione una conoscenza aggiornata dei rischi, degli schemi tipici delle operazioni criminali e prendono in considerazione le migliori prassi di prevenzione applicabili.

La formazione è svolta nei confronti:

- del personale dipendente e dei collaboratori e provvede, in linea di massima, il Responsabile Antiriciclaggio;

- del Responsabile Antiriciclaggio medesimo.

Disposizioni per le società di revisione: organo con funzioni di controllo

Un'efficace sistema organizzativo per la gestione e mitigazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo presuppone un **controllo** sull'osservanza della normativa, sull'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi nonché sull'**idoneità delle procedure per l'assolvimento degli obblighi** previsti dalla normativa antiriciclaggio adottate dalla società di revisione.

I summenzionati compiti spettano all'**Organo con funzione di controllo**.

I doveri in capo a quest'ultimo rimangono sostanzialmente immutati, salvo l'introduzione del dovere di **valutare l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ed è stato previsto che l'Organo con funzioni di controllo viene **sentito** in merito all'autovalutazione periodica dei rischi.

Per lo svolgimento dei propri compiti:

- si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari;

- si avvale dei flussi informativi provenienti dagli altri organi aziendali, dal Responsabile Antiriciclaggio e dalle altre funzioni di controllo interno, in particolare dalla funzione di controllo di qualità;

- promuove approfondimenti sulle cause delle carenze, anomalie e irregolarità riscontrate e l'adozione delle relative misure correttive.

Inoltre, l'Organo con funzione di controllo viene **sentito** in merito:

- all'autovalutazione periodica condotta dalla società di revisione;

- alla nomina del Responsabile Antiriciclaggio;

- alla configurazione complessiva dei sistemi di controllo interno e dei presidi di gestione dei rischi.

Occorre segnalare che, a differenza dei Provvedimenti attuativi adottati da Banca d'Italia per i propri destinatari e nonostante il D.Lgs. 231/2007 non lo menzioni, la Consob prende in considerazione anche l'**Organismo di Vigilanza ("OdV")** quale Organo che vigila sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di Organizzazione e Gestione ("**MOG**") i quali contengono specifiche previsioni in merito alla prevenzione dei reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In particolare, l'OdV è dotato di **autonomi poteri di iniziativa e di controllo** e, nell'esercizio delle proprie funzioni, può **accedere senza limitazioni** a tutte le informazioni aziendali rilevanti e scambia regolari flussi informativi con gli organi e le funzioni aziendali.

Nel "nuovo" Regolamento è stato esplicitato il **dovere di documentazione** delle attività svolte dall'OdV e di **trasmissione dei relativi dati**, su richiesta, alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

Disposizioni per le società di revisione: la Funzione Antiriciclaggio

Le società di revisione sono chiamate a dotarsi di una **Funzione** specificamente deputata a prevenire e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (la c.d. "**Funzione Antiriciclaggio**").

Nel "nuovo" Regolamento è stato specificato che la Funzione Antiriciclaggio **verifica l'adeguatezza delle procedure di analisi e valutazione dei rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e **cura la predisposizione dell'autovalutazione** periodica dei rischi.

È stato introdotto, altresì, l'obbligo di **conservare evidenza documentale** delle attività svolte dalla Funzione Antiriciclaggio e di **tramettere i relativi atti**, su richiesta, alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

Per le società di revisione è prevista la possibilità di:

- istituire una Funzione Antiriciclaggio ex novo;

- di affidare, tenuto conto delle dimensioni e della complessità operativa, i diversi compiti in cui

si articola l'attività della Funzione a strutture organizzative diverse, già presenti nell'ambito dell'impresa, ad esempio, alle strutture che svolgono la funzione di risk management. In ogni caso, deve essere nominato un Responsabile della Funzione Antiriciclaggio, con compiti di coordinamento e di supervisione (il c.d. "**Responsabile Antiriciclaggio**").

Il Responsabile Antiriciclaggio, la cui nomina e revoca è di competenza dell'Organo con funzioni di amministrazione, sentito l'Organo con funzione di controllo:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità;
- non deve avere responsabilità dirette in aree operative né essere dipendente dai soggetti responsabili in dette aree nello svolgimento della funzione.

La Funzione Antiriciclaggio collabora con le altre funzioni aziendali e, in particolare, con le funzioni di controllo di qualità, risorse umane e sistemi informativi, con l'area legale, l'organizzazione e il risk management.

Al fine di verificare nel continuo che le procedure aziendali siano coerenti con le norme di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, la Funzione provvede a:

- identificare le norme applicabili e valutare il loro impatto sui processi e le procedure interne;
- curare la predisposizione dell'autovalutazione periodica dei rischi;
- collaborare alla definizione del sistema dei controlli interni e delle procedure finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio;
- verificare l'idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottati e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi;
- prestare consulenza e assistenza agli organi aziendali e all'alta direzione;
- verificare l'adeguatezza dei sistemi aziendali e delle procedure interne in materia di:
 - a) analisi e valutazione dei rischi;
 - b) adeguata verifica della clientela;
 - c) conservazione dei documenti e dei dati;
 - d) rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette;
 - e) adempimento degli obblighi di comunicazione;
 - f) whistleblowing;
- curare, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- predisporre flussi informativi diretti agli organi aziendali e all'alta direzione.

Fermo quanto sopra, alla Funzione Antiriciclaggio spettano pregnanti compiti in materia di **adeguata verifica rafforzata**. Infatti, la società di revisione può:

- attribuire il compito (lo svolgimento dell'attività di adeguata verifica rafforzata) alle strutture operative, ma il Responsabile Antiriciclaggio deve contribuire a determinare in concreto le misure rafforzate e verificare l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica condotto dalle strutture di linea, sottoponendo ad attento controllo tale processo e i relativi esiti;
- attribuire il compito direttamente alla Funzione Antiriciclaggio nei casi in cui appaia particolarmente elevato il rischio di riciclaggio.

Le summenzionate attività sono documentate e i relativi atti, ove richiesti, sono prontamente forniti alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF.

Al fine di svolgere i propri compiti, la Funzione Antiriciclaggio **effettua controlli in loco**, anche su base campionaria, per verificare l'efficacia e la funzionalità delle procedure e individuarne eventuali vulnerabilità.

Almeno una volta l'anno, il Responsabile Antiriciclaggio presenta agli organi sociali una **relazione** concernente:

- iniziative intraprese;
- le carenze rilevate;
- le relative azioni correttive da adottare;
- l'attività formativa del personale.

Disposizioni per le società di revisione: esternalizzazione della Funzione Antiriciclaggio
Con il "nuovo" Regolamento non è mutata la facoltà per le società di revisione di

esternalizzare lo svolgimento dei compiti propri della Funzione Antiriciclaggio, sebbene siano previste alcune limitazioni.

In primo luogo, il soggetto esterno al quale viene esternalizzata la Funzione deve essere dotato dei **requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità**.

In secondo luogo, la **responsabilità** per la corretta gestione dei rischi **resta, in ogni caso, in capo alla società di revisione**. Infatti, in caso di esternalizzazione, quest'ultima deve nominare un **Responsabile internodella Funzione Antiriciclaggio** con il compito di **monitorare** le modalità di svolgimento del servizio da parte dell'outsourcer.

Per poter esternalizzare la Funzione è necessario che l'accordo di outsourcing sia **formalizzato per iscritto** e deve **definire** almeno:

- la compiuta indicazione delle attività da svolgere e degli obiettivi da perseguire;
- la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del Responsabile interno della Funzione Antiriciclaggio e degli Organi con funzioni di amministrazione e controllo;
- le modalità secondo le quali l'outsourcer si impegna a fornire riscontro alle richieste di informazioni, chiarimenti e consulenza provenienti dalle strutture della società di revisione;
- gli obblighi di riservatezza con riguardo alle informazioni acquisite nell'esercizio della Funzione;
- la possibilità di rivedere le condizioni del servizio al verificarsi di modifiche normative o nell'operatività e nell'organizzazione della società di revisione.

Disposizioni per le società di revisione: la Funzione di controllo di qualità

In materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, la **Funzione di controllo di qualità** svolge un ruolo di primaria importanza. Infatti, nel vigilare sull'osservanza delle disposizioni normative e procedure interne, **verifica**:

- il costante rispetto dell'obbligo di adeguata verifica;
- l'effettiva acquisizione e l'ordinata conservazione dei dati, informazioni e documenti;
- l'effettivo svolgimento da parte del personale delle attività preordinate alla rilevazione di eventuali elementi di anomalia potenzialmente rilevanti per la segnalazione di un'operazione sospetta;
- l'adeguatezza e l'efficacia delle attività svolte dalla Funzione antiriciclaggio e la funzionalità sul sistema dei controlli interni.

I doveri della Funzione di controllo di qualità sono attualmente disciplinati dall'art. 13 del "nuovo" Regolamento. In particolare:

- è stato esplicitato il dovere di verifica dell'efficacia dei controlli svolti dalla Funzione Antiriciclaggio e della funzionalità del complessivo sistema di controlli interni;
- la previsione generale del dovere di verifica dell'obbligo di collaborazione attività è stata sostituita con la più specifica menzione del dovere di verifica dell'effettivo svolgimento delle attività preordinate alla rilevazione di elementi di anomalia;
- è stato eliminato il riferimento all'Archivio Unico Informativo, al fine di adeguare il testo regolamentare alle novellate previsioni del D.Lgs. 231/2007;
- è stato introdotto l'obbligo di conservare evidenza documentale delle attività svolte dalla Funzione e di trasmettere i relativi atti, su richiesta, alle Autorità di vigilanza di settore e alla UIF;
- è stato esplicitato che la reportistica agli organi sociali sull'attività svolta dalla Funzione è dovuta con cadenza annuale.

Gli interventi devono essere **oggetto di pianificazione** per consentire che le prestazioni professionali siano sottoposte a verifica in un congruo arco di tempo e che le iniziative siano più frequenti con riferimento agli incarichi caratterizzati da maggiore esposizione ai rischi.

La funzione di controllo qualità svolge **interventi di follow-up** al fine di assicurarsi dell'avvenuta adozione degli interventi correttivi delle carenze e irregolarità riscontrate e della loro idoneità ad evitare analoghe situazioni nel futuro.

La funzione redige, inoltre, una **relazione annuale** da sottoporre agli organi sociali, avente ad oggetto compiute informazioni sull'attività svolta e sui relativi esiti.

Disposizioni per le società di revisione: le procedure per le segnalazioni di operazioni sospette
In precedenza si è evidenziato che l'Organo con funzioni di amministrazione deve prevedere procedure per le segnalazioni di operazioni sospette che devono assicurare il rispetto delle specifiche disposizioni stabilite dal "nuovo" Regolamento.

In particolare, il contenuto delle previsioni in materia è stato ampliato.

Nello specifico, come si avrà modo di analizzare, le disposizioni relative al **Responsabile/delegato** alle segnalazioni di operazioni sospette sono state **rimodulate e arricchite**, inserendo più **analitiche prescrizioni** al fine di far sì che **l'intero processo sia descritto dettagliatamente dalle procedure aziendali** e che il **contributo dei singoli soggetti coinvolti sia adeguatamente documentato**.

In tal senso, il **Responsabile dell'incarico di revisione**, che partecipa al compimento della prestazione e al quale compete la gestione del rapporto con il cliente, ha **l'obbligo di trasmettere** senza ritardo la segnalazione di eventuali operazioni sospette al **legale rappresentante**, il quale **esamina** le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate, le **trasmette alla UIF prive del nominativo del segnalante**.

Tuttavia, è previsto che le società di revisione possano **nominare un delegato** del legale rappresentante per la **ricezione e valutazione delle segnalazioni di operazioni sospette**.

La persona nominata delegato:

- deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità;
- non deve avere responsabilità in aree operative né essere gerarchicamente dipendente da soggetti di dette aree.

La delega **può** essere attribuita al Responsabile Antiriciclaggio, ma **è fatto divieto di conferire la delega** al Responsabile della Funzione di controllo di qualità né a soggetti esterni all'impresa.

Il ruolo e le responsabilità del legale rappresentante ovvero del delegato devono essere **adeguatamente formalizzati e resi pubblici all'interno della struttura**. Il nominativo del legale rappresentante ovvero del delegato va, altresì, comunicato alla UIF.

Il legale rappresentante o il delegato:

- devono avere libero accesso ai flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle strutture coinvolte nella prevenzione e gestione dei rischi;
- comunicano, con le modalità organizzative ritenute più appropriate, l'esito della propria valutazione al responsabile dell'incarico che ha effettuato la segnalazione;
- svolgono all'occorrenza un ruolo di interlocutore con la UIF e corrispondono tempestivamente ad eventuali richieste di approfondimento da parte della stessa.

Disposizioni per le società di revisione: le procedure per il Partner responsabile dell'incarico di revisione

È necessario che dalle procedure approvate dall'Organo con funzioni di amministrazione prevedano i compiti assegnati al **Partner responsabile dell'incarico** con riguardo agli adempimenti preordinati alla prevenzione e gestione dei rischi.

Le disposizioni relative a compiti e responsabilità del Partner sono state **affinate** con il "nuovo" Regolamento, introducendo:

- più dettagliate prescrizioni inerenti all'adeguata verifica, che prevedono un contributo della Funzione Antiriciclaggio in caso di presidi di adeguata verifica rafforzati;
- l'esplicito riferimento alla fondamentale responsabilità di individuazione degli elementi di anomalia di potenziale rilevanza ai fini della segnalazione di operazioni sospette.

In particolare, il Partner responsabile dell'incarico **deve valutare** il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo:

- nella fase propedeutica all'accettazione del cliente e dell'incarico;
- in sede di valutazione periodica dello stesso in modo tale che si pervenga a formulare e a tenere aggiornato un motivato giudizio di rischio del cliente.

Nel caso di assegnazione di un grado di **rischio elevato** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, il Partner responsabile dell'incarico **deve comunicare** tale situazione al Responsabile Antiriciclaggio e, ove presente, alla funzione di risk management, al fine sia di concordare con quest'ultima il livello di rischio generale di revisione da assegnare al cliente, sia di decidere se **accettare/continuare o meno** a prestare servizi allo stesso. Nel caso in cui si decida di accettare/continuare la prestazione del servizio, il Partner responsabile dell'incarico

stabilisce, con il contributo del Responsabile Antiriciclaggio, le misure di rafforzata verifica da applicare e provvede a conservarne evidenza scritta.

Al Partner responsabile dell'incarico compete, inoltre, la **responsabilità di identificare e valutare**, nell'ambito delle attività di esecuzione della prestazione professionale, gli **elementi di anomalia** di potenziale rilevanza ai fini dell'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, provvedendo, se del caso, a trasmettere senza ritardo una segnalazione al legale rappresentante o al delegato per le successive analisi e valutazioni di rispettiva competenza.

Disposizioni per i revisori legali

Le disposizioni previste per i revisori legali (persone fisiche) sono una **novità** introdotta con il "nuovo" Regolamento.

In tal senso, si stabilisce che, ove ai fini dello svolgimento della prestazione professionale nei confronti dei clienti si **avvalgano della collaborazione di terzi**, i revisori legali sono **responsabili** dell'adempimento degli obblighi del Regolamento. Al riguardo, i revisori legali sono in ogni caso tenuti:

- a nominare il Responsabile Antiriciclaggio, ove tale responsabilità non sia rivestita da loro stessi;
- a definire in modo chiaro, completo e documentato, nell'ambito dei contratti di collaborazione, i compiti e le responsabilità assegnati ai collaboratori, qualunque sia il titolo della collaborazione da questi prestata;
- a fornire ai collaboratori gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche, necessarie per lo svolgimento delle attività e per i connessi adempimenti finalizzati alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ad approntare un sistema di flussi informativi adeguato, completo e tempestivo;
- ad esercitare nel continuo un'attività di direzione, supervisione e controllo sul corretto e tempestivo adempimento degli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo da parte dei collaboratori;
- ad accertare che i collaboratori posseggano un'adeguata formazione in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Copyright © - Riproduzione riservata